

SENATO DELLA REPUBBLICA

X LEGISLATURA

N. 2594

DISEGNO DI LEGGE

**d'iniziativa dei senatori AZZARETTI, MELOTTO, SIRTORI,
CONDORELLI, SIGNORELLI, NATALI, REZZONICO, GOLFARI,
GALLO, PERINA, DUÒ, PERUGINI, LAURIA, ACQUARONE e
FERRARA Pietro**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L'11 GENNAIO 1991

Collocamento a riposo del personale medico dipendente dal Servizio sanitario nazionale

ONOREVOLI SENATORI. - Con la legge 7 agosto 1990, n. 239, recante «Disposizioni sul collocamento fuori ruolo dei professori universitari», che, praticamente, ha sancito il diritto dei professori universitari di poter essere collocati a riposo «dall'inizio dell'anno accademico successivo al compimento del settantesimo anno di età», è diventata improcrastinabile l'esigenza di estendere simile normativa anche ai medici ospedalieri che svolgono, sul piano assistenziale, oltre che, talvolta, sul piano della ricerca e della didattica, identiche «funzioni».

Tale provvedimento si impone non soltanto per ragioni di giustizia sociale, ma soprattutto per evitare che normative diverse, applicate a personale che svolge analo-

ghe funzioni, alimentino la dannosa polemica che si trascina conflittualmente da sempre e che è particolarmente avvertita laddove le due «anime», quella ospedaliera e quella universitaria, sono costrette a convivere, con inevitabili malumori e risentimenti in ambiente di lavoro.

Il disegno di legge si collega, tra l'altro, alle proposte che la Commissione parlamentare d'inchiesta sulla dignità e la condizione sociale dell'anziano ha avanzato nella relazione conclusiva, approvata all'unanimità nella seduta del 27 luglio 1989. Infatti, riferendosi allo specifico problema del pensionamento, la Commissione ha testualmente ritenuto che «...l'elevazione dell'età pensionabile corrisponda alla fundamenta-

X LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

le esigenze psicologiche di prolungare il più possibile il periodo della vita attiva, per prevenire il disadattamento dell'anziano. Tale prolungamento dovrebbe costituire una libera scelta del lavoratore...».

Ovviamente, questo suggerimento riguarda la problematica pensionistica nel suo complesso, ma, in attesa che il Governo avanzi una proposta globale in tal senso, riteniamo sia anche utile tenere vivo il problema con iniziative come questa che, una volta approvata, consentirà di non disperdere un incommensurabile patrimo-

nio tecnico-scientifico accumulatosi nell'esperienza di anni. È noto, infatti, che la scienza medica si arricchisce nella quotidiana coniugazione sinergica di teoria e pratica. Il più delle volte, il massimo di maturità tecnico-scientifica il medico lo raggiunge proprio nella stagione in cui dovrebbe lasciare la propria attività. Ebbene, consentire al medico di poter prestare la propria opera sino al settantesimo anno d'età, non servirà tanto a prevenire il suo disadattamento, ma a garantire livelli assistenziali più alti ai cittadini.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Il personale dipendente dal Servizio sanitario nazionale, appartenente al profilo professionale medico apicale, può chiedere di essere trattenuto in servizio fino al raggiungimento di quaranta anni effettivi di iscrizione obbligatoria alla Cassa per le pensioni ai sanitari e, comunque, non oltre il settantesimo anno di età.

2. Il medico interessato deve presentare apposita domanda entro i sei mesi successivi al compimento del sessantaquattresimo anno di età al direttore generale della struttura sanitaria da cui dipende.

3. La domanda può essere accolta per garantire la permanenza nella struttura di appartenenza di sanitari con comprovata ed elevata capacità professionale.

4. Il consiglio di amministrazione delibera al riguardo, su proposta del direttore generale, sentita una commissione nominata dal consiglio di amministrazione e composta da un funzionario regionale, avente competenza professionale omogenea a quella del dirigente da valutare, da un professionista, avente competenza professionale corrispondente od affine a quella del dirigente da valutare, designato dal rispettivo ordine professionale, e dal direttore sanitario della struttura interessata.

5. Sono fatti salvi i diritti acquisiti in relazione al trattenimento in servizio fino al settantesimo anno di età.

Art. 2.

1. La presentazione della domanda di cui all'articolo 1 comporta la rinuncia, alla data del compimento del sessantacinquesimo anno di età, ad ogni altro rapporto di convenzione con il Servizio sanitario nazionale.

Art. 3.

1. Le disposizioni di cui agli articoli 1 e 2 si applicano a tutto il personale medico apicale, comunque non collocato a riposo alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 4.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.